



Comune di
Castelvecchio di Rocca Barbena
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FORNITURA A PRIVATI
DELL'ACQUA AD USO IRRIGUO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 18.07.2024

ART. 1
ENTE GESTORE

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua sul territorio del Comune di Castelvechio di Rocca Barbena è gestito direttamente dal Comune di Castelvechio di Rocca Barbena ed è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2
FORNITURA DELL'ACQUA

1. L'acqua è concessa per uso irriguo ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alla quantità di cui il Comune può disporre.
2. Per l'allacciamento all'acquedotto irriguo, il richiedente deve presentare al Comune apposita istanza a termini di Legge.

ART. 3
ISTANZA DI FORNITURA

1. L'istanza di fornitura è presentata su apposito modulo fornito dal Comune dal quale deve risultare, a pena di inammissibilità, la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente).
2. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, deve inoltre indicare il luogo di installazione del contatore e gli identificativi catastali dei terreni per i quali si chiede l'allaccio.
3. Il medesimo terreno, ancorché in comproprietà, può essere servito da un unico allaccio, parimenti i terreni confinanti in proprietà o in godimento di un solo soggetto costituenti un'unica unità aziendale.
4. Per le forniture esistenti a prescindere dal numero di allacci il titolare dovrà presentare apposito modulo di auto denuncia.
5. Con la presentazione della domanda il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni accettando tutti gli obblighi da esso derivanti.
6. Qualsiasi comportamento atto ad eludere il presente articolo è punito ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 4
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Gli Uffici Comunali competenti provvedono all'esame dell'istanza nei modi e tempi di Legge e, in caso di accoglimento, rilasciano nulla osta con specificazione del termine per ultimare i lavori.
2. Le caratteristiche, la scelta del materiale, le modalità di posa in opera dei tubi e del contatore fino alla linea comunale, nonché l'individuazione del percorso e della località di installazione, spettano esclusivamente al Comune che le farà eseguire tutte a cura e a spese del richiedente.

3. Terminati i lavori di posa in opera, il richiedente dà immediato avviso al Comune.
4. Tutto quanto fa parte della derivazione rimane di proprietà del concessionario che ne curerà la manutenzione.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile della buona conservazione ed efficienza della derivazione, nonché della manutenzione necessaria per il buon funzionamento.
2. Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc. della derivazione privata.
3. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune e disporre al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.
4. Qualora il concessionario, avvisato, non adempisse a detto obbligo, il Comune provvederà direttamente ad effettuare le riparazioni a spese dell'utente, maggiorate del 100%, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
5. Il concessionario deve avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della derivazione dalla presa non conseguano danni per allagamenti, smottamenti o altre situazioni di pericolo.
6. Saranno a totale carico del concessionario e non potranno mai addebitarsi al Comune i danni causati anche a terzi dovuti all'incuria degli impianti.
7. E' rigorosamente vietato al concessionario aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

ART. 6 ALLACCIO A LINEA PRIVATA

1. Nel caso in cui altri utenti vogliano collegarsi sulla linea di un privato regolarmente allacciato, questi deve fare apposita istanza al Comune e pagare per ciascun utente i diritti fissi.

ART. 7 VINCOLI SPECIALI E PREROGATIVE COMUNALI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, motivate da ragioni di pubblico interesse.
2. L'acqua è distribuita compatibilmente alla disponibilità e senza obbligo alcuno circa la sua pressione.
3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la concessione, in caso di forza maggiore, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura della rete di distribuzione, spegnimento di incendi o per carenza.

4. Il concessionario non potrà pretendere indennizzo o riduzioni di pagamento nell'ipotesi di interruzione per le cause ivi previste. In tali casi il Comune provvederà a ripristinare l'erogazione non appena possibile.
5. In caso di carenza idrica, il Comune si riserva il diritto di razionare l'acqua, stabilendo tetti massimi di consumo e adottando ogni altra misura necessaria.
6. In caso di carenza idrica, inoltre, l'acqua disponibile è fornita con priorità ai terreni sprovvisti di altri allacci diversi da quello comunale e che, comunque, non hanno la possibilità oggettiva di rifornirsi neppure in parte da altre fonti.
7. Ogni provvedimento in ordine all'applicazione del presente articolo è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 8 RINUNZIA DELLA CONCESSIONE

1. Quando un concessionario non intende servirsi ulteriormente dell'acqua, fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 15 del presente Regolamento, deve darne disdetta direttamente presso gli Uffici Comunali.
2. In tal caso, l'utente è tenuto a staccare la sua derivazione dalla linea principale comunale, sigillando il foro in modo da evitare qualsiasi perdita d'acqua, previa comunicazione al Comune.

ART. 9 VISITA DI ISPEZIONE

1. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi.
2. In special modo deve essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti. A tale scopo l'allaccio deve essere sempre collocato in località facilmente accessibile.

ART. 10 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI

1. L'utente concede al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena il diritto di attraversare i terreni di sua proprietà con tubazioni per servire altri utenti senza compenso o indennizzo di sorta, quando non ne derivi danno alle colture, e comunque a minor danno.

ART. 11 VARIAZIONE DI UTENZA

1. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare deve dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante deve accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto.

ART. 12 DIRITTI DI CONCESSIONE

1. Per ogni utente nuovo, al momento del rilascio della concessione, è corrisposto un diritto di fornitura fisso annuale nella misura determinata pari ad euro _____.
2. Per ogni utente esistente alla data del presente regolamento (a prescindere dal numero di allacci) è corrisposto un diritto di fornitura fisso annuale nella misura determinata pari ad euro _____.

ART.13
REGIME TARIFFARIO

1. Il diritto fisso annuale di fornitura, di cui all'art.12, può essere soggetto a modifica da parte della Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per ogni altro onere.

Art. 14
PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO ANNUALE

1. Il concessionario resta obbligato al pagamento del diritto fisso, dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua, per il periodo minimo di un anno.
2. Per la riscossione del canone si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.
3. Il concessionario, qualora non effettui il pagamento del diritto fisso entro il mese di gennaio di ogni anno, è soggetto ad una maggiorazione del 20%.
4. E' fatto salvo il diritto per il Comune di avvalersi del procedimento per la riscossione coattiva degli oneri non pagati e di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

ART. 15
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del diritto fisso annuale è effettuato con le seguenti modalità:
 - conto corrente postale n. 13587175
 - conto corrente bancario IBAN: IT14A0569649240000013000X72intestati al Comune di Castelvechio di Rocca Barbena

CAUSALE: Acqua irrigua – Anno_____

Art. 16
SANZIONI

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 17
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune.

Art. 18
NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme ed i regolamenti in materia precedentemente adottati.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione di rito.